LETTERA ZANARDI BORELLI & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI

SUPERBONUS 110%

STUDIO LZB & SIMONAZZI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Aspetto finanziario e amministrativo

Dott. Fabio Lettera – Studio LZB & Simonazzi

Gli aspetti finanziari dell'ecobonus e il visto di conformità da parte del commercialista

Salsomaggiore Terme , 5 nov. 2020

LETTERA ZANARDI BORELLI & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI

SUPERBONUS 110%

STUDIO LZB & SIMONAZZI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le possibilità di utilizzo del credito

Come può essere utilizzato il credito d'imposta? Opzioni a confronto

Modalità	Diretto	Sconto in fattura	Cessione del credito
Tempo di recupero	5 anni	Immediato	Immediato
% di recupero	110	Variabile	Variabile
Condizioni di recupero	Presenza di reddito	Visto di conformità	Visto di conformità

L'utilizzo diretto del credito

Per ogni 100 euro il contribuente ne detrae 110 in cinque anni, quindi l'utilizzo diretto garantirebbe al contribuente un interesse del 2% annuo. Si tratta di una buona redditività netta di una locazione media, garantita dallo Stato e incassabile ogni anno, a luglio, direttamente in pensione o nello stipendio con il modello 730 oppure portata in detrazione dall'Irpef nel modello Redditi. Potrebbe rivelarsi un buon investimento che *presuppone disponibilità di mezzi finanziari oltre che una capienza Irpef in modo da rendere effettivo il beneficio fiscale.*

La sconto in fattura

Lo sconto in fattura è subordinato alla volontà dell'impresa che può facoltativamente aderire alla richiesta.

In presenza di tale volontà (e di adeguata solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa!) lo sconto in fattura rappresenta una scelta di sicuro vantaggio rispetto all'utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione, consentendo al committente/contribuente di non sostenere esborsi finanziari.

La cessione del credito

Costituisce l'ultima opzione.

Il credito, per l'importo corrispondente alla detrazione, può essere ceduto, in tutto o in parte, alla stessa impresa oppure agli istituti di credito e altri intermediari finanziari con possibilità a loro volta di successive cessioni.

Il committente procederà con i necessari bonifici e solo successivamente potrà cedere il credito.

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Nel percorso che porta il contribuente a sfruttare l'agevolazione nota come «superbonus», il ruolo del commercialista è essenziale sotto due aspetti:

- un **aspetto di tipo «sostanziale»**, reso necessario dalla complessità della materia e dalle relazioni interdisciplinari che devono essere «armonizzate» con la posizione fiscale del contribuente. Il commercialista è quindi il naturale coordinatore tra contribuente, imprese esecutrici e figure professionali tecniche al fine di evitare di commettere errori nei diversi passaggi.

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

- un **aspetto di tipo «formale»**, poiché il Legislatore ha imposto, in caso di opzione per la cessione del credito (anche delle sole quote residue) e per lo «sconto in fattura», la presenza obbligatoria di un visto di conformità specifico rilasciato da un professionista abilitato o dal responsabile di CAF.

VISTO DI CONFORMITA' ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241

Articolo 119, comma 11	**Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del Dl 34/2020, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo**

IL VISTO DI CONFORMITA'

Articolo 119, comma 13, ultimo periodo	Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati
Articolo 119, comma 15	Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11
Controlli	Il rilascio del visto di conformità è subordinato al rigoroso rispetto dei requisiti di legge ed è compiuto sulla base di apposite check list emanate dal Consiglio Nazionale Dottori commercialisti il 21 ottobre 2020

IPOTESI A CONFRONTO: GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

	Asseverazioni tecniche e di congruità	Visto di conformità
Interventi di cui all'articolo 119, Dl 34/2020	**Sempre obbligatorie** (per detrazione/cessione del credito/ sconto in fattura)	▪ **Obbligatorio** solo per **cessione del credito/ sconto in fattura** ▪ **Non richiesto** per **la detrazione**

IPOTESI A CONFRONTO: GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

	Asseverazioni tecniche e di congruità	Visto di conformità
Altri interventi citati all'articolo 121 diversi da quelli legati al «Superbonus»	▪ **Non richiesti** per detrazione/cessione del credito/sconto in fattura ▪ Restano ferme le attestazioni previste per gli interventi meritevoli di «econbonus» o «sismabonus» in base al Dm Mise – Requisiti 06.08.2020. Oltre, naturalmente ai visti di conformità previsti per il modello 730 e per la compensazione dei crediti dichiarativi «sopra soglia»	

RAPPORTO PROFESSIONISTA/CONTRIBUENTE L'INTERVENTO DEL «GENERAL CONTRACTOR»

- **Presenza del «general contractor»**

Figura non prevista dalla legge

Chi è il general contractor (il compositore del puzzle)?

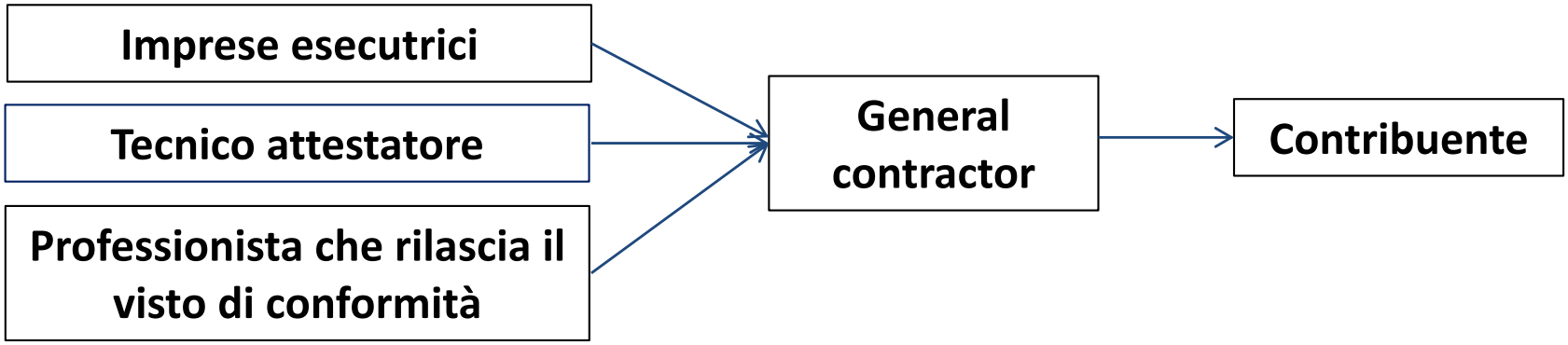

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Utilizzo diretto

In **compensazione** (F24 telematico) con stessa ripartizione della detrazione:

- dal 10 del mese successivo a quello della Comunicazione;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Non si applicano i limiti

- di 700.000 euro (1 milione per il 2020)
- di 250.000 euro per crediti di imposta da quadro RU;
- previsti in caso di debiti iscritti a ruolo.

Utilizzo indiretto

A decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla Comunicazione , cessione **ad altri soggetti**: istituti di credito, altri intermediari finanziari e assicurazioni (miglioramento sismico)

LE REGOLE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA CON LO «SCONTO»

- Il contributo sotto forma di **sconto** in fattura può essere al massimo pari al corrispettivo e può essere recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante
- La base per il calcolo della **detrazione** è il valore totale della **fattura al lordo**
- dell'IVA (se indetraibile)
- Lo sconto **non riduce l'imponibile ai fini IVA** ed è **indicato nella fattura come «**sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del DL n. 34/2020»